

Maurizio Santoloci
Carla Campanaro

Edizione 2011

TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI

Aspetti sostanziali e procedurali

*La normativa a difesa degli animali
decodificata in termini pratici,
anche in relazione alle connesse
procedure penali, amministrative e civili*

Aggiornato con la legge n. 201/10
sul traffico dei cuccioli



Diritto all'ambiente®
www.dirittoambientaledizioni.net
edizioni



DEMO
SI RIPORTANO DI SEGUITO
A SCOPO ILLUSTRATIVO
ALCUNI BRANI DELL'EDIZIONE 2011
DEL VOLUME
TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI

TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI
Aspetti sostanziali e procedurali

Edizione 2011

Diritto all'Ambiente - Edizioni
Segreteria organizzativa: Viale Donato Bramente n. 103 - 05100 Terni
Tel. 0744/301558; Fax 0744/616206
edizioni@dirittoambiente.net
Sede di Roma: Via Orazio Antinori n. 1 - 00153 Roma
Tel. 06/5780500; Fax 06/57133254
sederoma@dirittoambiente.net

www.dirittoambientedizioni.net

© copyright Diritto all'Ambiente - Edizioni, 2011
ISBN 978-88-97388-00-5

Proprietà letteraria e tutti i diritti riservati.

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione, l'adattamento totale o parziale
con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le fotocopie)
sono riservati per tutti i paesi.

“Tutela giuridica degli animali - Aspetti sostanziali e procedurali” è un marchio registrato da “Diritto all'Ambiente” e dalla “LAV” e tutelato dalla legge sulla protezione dei marchi e del copyright anche in sede penale a carico di tutti coloro - soggetti privati o pubblici - operino plagio o copiatura del titolo, della dicitura e del marchio a qualunque fine.

Cura dell'impaginazione
staff tecnico di “Diritto all'ambiente - Edizioni”
Finito di stampare nel mese di Marzo 2011
Presso Leoni Grafiche s.n.c.
05022 Amelia - Viale Europa, 78/80

Prefazione

Pur tra limiti e difficoltà applicative la legge 189 del 2004 sta rappresentando un importante passo in avanti per la considerazione degli animali nel nostro Paese.

Lo scrivemmo sette anni fa per salutarne l'approvazione, dopo aver denunciato i tentativi di affossamento in Parlamento, ne siamo ancora più convinti a sette anni di distanza. Ma chi si è accorto concretamente di questo cambiamento? I condannati anche alla reclusione per questo tipo di reati fino ad allora semplici contravvenzioni, i primi costretti alla custodia cautelare per organizzazione di combattimenti fra cani, coloro che hanno cambiato preventivamente le loro modalità di commercio ma anche le migliaia di animali salvati e per la prima volta sottratti definitivamente alle mani che li maltrattavano. Eppure c'è chi aveva etichettato questa normativa come "un grave arretramento culturale" e al massimo "applicabile solo a cani e gatti", ebbene costoro sono stati smentiti dai fatti.

Questo manuale raccoglie grazie ad una figura storica di quella che definisco "la via giudiziaria all'animalismo", dott. Maurizio Santoloci, ed all'avv. Carla Campanaro infaticabile motore dell'ufficio legale della LAV, tutto ciò che c'è da sapere, e fare, a tutela degli animali, per la più piccola stazione dei Carabinieri e lo studio legale, per l'associazione locale che gestisce un canile-rifugio e l'agente della Polizia giudiziaria, per il Nucleo specializzato in materia di reati contro gli animali del Corpo Forestale dello Stato e per l'autorità giudiziaria.

Noi, certo, vorremmo nuove e migliori leggi che affermino il principio del rispetto degli animali (e gli ultimi passi in avanti con le recenti Leggi contro traffico dei cuccioli e sul soccorso stradale ne sono un esempio) ma contemporaneamente – oltre a difendere gli aspetti positivi di quelle esistenti messi ogni tanto in discussione - ci battiamo in ogni dove per l'applicazione di quelle in vigore. Assieme al lavoro d'informazione dell'opinione pubblica e di educazione nelle scuole, la LAV - prima associazione riconosciuta che persegue finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla legge - tenta di muovere e far applicare concretamente le idee animaliste su tutti i fronti.

La "questione animale" è sempre più presente nella società civile, e quindi deve diventarlo sempre di più anche nelle aule dei Tribunali o sul campo, oltre che deve essere affrontata in maniera sempre più qualificata.

Con questo libro, e gli strumenti che fornisce ad addetti ai lavori e non, sarà più facile.

Gianluca Felicetti
Presidente LAV

PARTE PRIMA

La genesi della tutela giuridica
degli animali

“Saevitia in bruta est tirocinium crudelitatis in homines”

§ 1. CENNI STORICI

“Saevitia in bruta est tirocinium crudelitatis in homines”.

Le radici della legislazione, o meglio dei canoni giuridici a tutela degli animali trovano profonde radici in questo principio sulla base del quale già nell'antichità veniva censurato e condannato l'incrudelimento ed il maltrattamento degli animali stessi. Argomentando, in un concetto assai lungimirante ed acuto, che la crudeltà non ha confini: possono essere diversi l'oggetto e la destinazione, ma l'animo portato verso forme di crudeltà è per natura perverso. Ed il maltrattare gli animali fu allora ritenuto indice di animo negativo; e di una negatività che, indirizzandosi verso esseri pur sempre viventi, è pericolosamente vicino al confine verso i propri simili.

Socrate chiese, nell'“agorà”, una pesante pena per un giovane che si era divertito ad accecare una rondine affermando che costui non sarebbe mai stato un buon cittadino ateniese, perché chi dimostra istinti crudeli verso creature più deboli manca potenzialmente delle capacità di convivenza e di rispetto civile anche con i propri simili.

Nel diritto romano, una costituzione del 316 d.c. stabiliva: “Equos, qui publico cursui deputati sunt, non lignis vel fustibus, sed flagellis tantummodo agitari decernimus; poena non defutura contra eum, qui aliter fecerit” (vedi E. Costa, “Crimini e delitti da Romolo a Giustiniano”, Bologna, 1921, pp. 131 e 132). Merita citazione anche il Capitolare III di Carlo Magno, dell' 803, art. 18: “Quiconque eut coupé le poil de l'épaule droite de son chien, sera ajourné a notre Cour”.

Alcuni scrittori dei secoli di mezzo esaminarono la questione relativa alla legittimità delle corride di tori (vedi ad es. Gomezio De Amescua, “Tractatus de potestate in seipsum”, Milano 1609, p. 306-307).

Nel nostro diritto intermedio furono oggetto di esame, per fini antesignatamente protezionistici, diversi casi di maltrattamenti e sevizie su animali inflitti in modo gratuito. Interessante è, ad esempio, il cosiddetto sgarrettamento, frequente specialmente nell'Italia meridionale (e fino ai nostri giorni praticato in alcune provincie), commesso per vendetta e come minaccia di un male ulteriore (laddove gli animali vittime di detta violenza “appareno stincati nelle gambe o cosce con ferri taglienti, per il che non si possono muovere, ma stanno buttati in terra moribondi, come in effetto si moriranno fra pochi giorni, essendone tagliati i nervi o altro”). I responsabili incorrevano nella pena “mortis naturalis”, “et habeantur pro foriudicatis ipso facto, absque alia formalitate, et non obstante anni circulo” (Prammatica del viceré Alcalà del 28 ottobre 1629) (vedi Broja, “Praxis criminalis”, Neapoli, 1684, p. 147 e segg.).

Nel corso della storia ritroviamo inoltre diverse testimonianze di illustri personaggi che hanno sostenuto il principio che vuole la sevizia verso gli animali

come un atto immorale ed incivile in se stesso, per la sua stessa realtà e natura, perché diretto verso esseri viventi e sensibili; esseri troppo spesso visti e considerati come cose, oggetti materiali di cui disporre ed usufruire e, conseguentemente, su cui inferire gratuitamente quasi che non si trattasse invece di entità viventi in grado di percepire sensibilità e stimoli di sofferenza connaturali ad una essenza biologica organica. E potremmo citare in tal senso Leonardo da Vinci, che giunse a sostenere (lasciandocene anche nota testimonianza scritta) la necessità di severe punizioni in questi casi, Kant ed Albert Schweitzer nelle cui opere si ritrovano molto spesso concetti in sostegno del rispetto delle forme di vita animale.

I provvedimenti moderni contro il maltrattamento di animali provengono dall'Inghilterra. La prima legge inglese sull'argomento risale al 1822; a questa succedettero parecchie altre.

Nel 1911 venne emanato il "*Protection of Animals act*", che dà la nozione dei maltrattamenti punibili, estende le sue disposizioni anche agli animali selvatici in stato di cattività, definisce i poteri delle autorità e commina le pene per i contravventori. Molti altri Stati hanno seguito l'esempio inglese.

Oggi, nella nostra società moderna questo tema, relegato fino a ieri in un dimenticatoio e ghetizzato ad argomento di interesse apparentemente limitato ad anziane signore pietose, è stato trascurato e dimenticato in sede giuridica.

A livello di interesse sociale, invece, si è sviluppato in realtà un movimento culturale realista, moderno, rinforzato dalle recenti evoluzioni nel campo ecologico inteso nel suo senso più ampio. In quel crescente bisogno di "domanda ecologica ed etica" che l'opinione pubblica oggi richiede, rientra in senso lato il desiderio di un nuovo rapporto tra uomo, ambiente ed animali. In un alveo privo da preconcetti ed isterici arroccamenti di puro principio, improduttivi ed utopistici, il tema ha potuto svilupparsi e prendere forza.

Seppur esistono tanti problemi, ognuno ha la sua scala di valori, la sua collocazione temporale e sociale, la sua dignità. Non si può seguire sempre e soltanto in via assolutistica il concetto della priorità dei contenuti e dell'urgenza. Questo è un problema. Da affrontare con proporzionata energia, tempo ed interesse. Senza nulla togliere per questo ad altri temi. E del resto, ci sono tanti altri problemi ed occupazioni di gran lunga più futili e meno importanti verso i quali si dirigono, e ben volentieri, pingui energie personali, sociali, politiche ed economiche. Le prime forme di protezione degli animali in Italia furono promosse da locali società a ciò espressamente finalizzate, tra le quali si devono ricordare la prima, fondata a Torino da Giuseppe Garibaldi, e la società romana fondata nel 1874 ed eretta in ente morale nel 1906.

Il codice penale sardo-italiano del 1859 reprimeva, tra le contravvenzioni riguardanti l' "ordine pubblico", il fatto di "coloro che in luoghi pubblici in-crudeliscono contro animali domestici" (art. 685 n. 7).

Il regolamento toscano di polizia punitiva del 1849 prevedeva pure come contravvenzione il maltrattamento degli animali.

Fu solo però con il codice penale Zanardelli del 1889 che una norma, precisamente l'art. 491, in maniera espressa proibì atti crudeli, sevizie, maltrattamenti ad ogni specie animale.

La legge 12 giugno 1913 n. 611, legata al nome di Luigi Luzzati e modificata successivamente dalla legge 10 febbraio 1927 n. 292, integrò il codice Zanardelli aggiungendovi altre ipotesi proibitive. Poi nel codice penale italiano tale norma si è evoluta nell'art. 727, fino alle più recenti svolte che andremo tra breve ad esporre.

PARTE SECONDA

**Nozioni di base
di diritto sostanziale e procedurale
strettamente necessarie alla applicazione corretta
della normativa a difesa degli animali**

*Per analizzare la portata applicativa della nuova normativa a tutela degli animali,
legge 189 del 2004 oggetto della nostra trattazione,
è necessaria una breve digressione su alcuni degli elementi fondamentali
del diritto penale, per comprenderne appieno le sue potenzialità.*

§ 1. GLI ILLECITI A DANNO DEGLI ANIMALI: AMMINISTRATIVI E PENALI

Il concetto di illecito a danno degli animali (formale) non sempre coincide con tutto ciò che è scorretto o dannoso sotto il profilo morale o sociale. Questo confine è spesso fonte di equivoci operativi a livello procedurale.

Gli illeciti devono essere valutati esclusivamente rispetto a quello che la norma prevede come tali. Se la norma non prevede un aspetto formalmente illecito, quel fatto sarà **dannoso e deleterio per gli animali**, ma **non è illegale**; dovrà essere affrontato in sede politica, amministrativa, sociale e culturale, ma non può generare un intervento del sistema giurisdizionale. *Ad esempio, la realizzazione di attività come la caccia o la macellazione regolarmente autorizzate e nel rispetto di tutte le norme di settore, anche se vengono considerate da molti di noi - in base alla singola sensibilità - non condivisibili in quanto dal nostro punto di vista di animalisti vanno a danno di animali, non sono "illegali" e chi le esercita non può essere "denunciato" (come qualcuno invece ritiene comunemente) alla magistratura, dato che appunto non vi sono illeciti da perseguire; in questi casi l'azione può essere puramente sociale e politica, per tendere a far cambiare nel sistema democratico la legislazione che regola e legittima tali attività.*

Inoltre, il campo degli illeciti non sempre è di tipo sanzionatorio tale da attivare la competenza di un organo di polizia. Il caso classico sono i **provvedimenti illegittimi della pubblica amministrazione** che, pur violando le leggi, di regola (e salvo casi particolari) non sono illeciti in senso sanzionatorio e quindi vanno affrontati sotto il profilo delle illegittimità amministrative (ad esempio con il ricorso al TAR).

Nel caso d'esempio manualistico sopra citato, per una forma di caccia o macellazione realizzata attraverso provvedimenti amministrativi adottati violando le regole sostanziali e procedurali di settore, seguendo il rito specifico chi ha un interesse legittimo (comitati di cittadini, ente esponenziale o singoli cittadini danneggiati in via diretta) può proporre ricorso al TAR competente contro quel provvedimento.

In tale campo - per casi particolarmente gravi e palesi - si può anche attivare in sede penale una procedura particolare per la "disapplicazione" degli atti amministrativi illegittimi, che nel campo della difesa giuridica degli animali è molto importante.

Quando una violazione di legge prevede, invece, una **sanzione** entriamo nel campo "punitivo". *Seguendo sempre l'esempio manualistico, se una forma di caccia o di macellazione è stata realizzata violando le norme di settore e senza alcuna autorizzazione, viene integrato un illecito e dunque si attiva il relativo sistema sanzionatorio specifico.*

Il sistema punitivo per gli illeciti a danno di animali si connota per la convivenza in esso di sanzioni sia amministrative sia penali. Quindi, per chi opera una denuncia e per gli organi di vigilanza lo spartiacque tra illecito amministrativo e

illecito penale è sempre un aspetto estremamente importante, anche e soprattutto perché cambia non solo la sanzione ma anche la procedura.

A livello pratico, e senza entrare in complesse questioni giuridiche, per tutti una buona chiave di lettura semplice per capire quando ci troviamo di fronte ad una sanzione amministrativa è quello di leggere la sanzione: se dopo il precepto rileviamo la parola chiave “*è soggetto alla sanzione amministrativa di euro...o da euro a euro*” saremo nel campo delle sanzioni amministrative; se invece troviamo nel testo di legge le altre quattro parole chiavi, alternative o congiunte a secondo i casi, “*reclusione – multa*”, “*arresto – ammenda*” siamo automaticamente nel campo delle sanzioni penali.

Va - infine - rilevato che è altrettanto importante per tutti seguire la giurisprudenza e l’evoluzione delle leggi, giacché in questo settore i mutamenti sono spesso improvvisi e significativi.

§ 4. LA COMPETENZA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA IN RELAZIONE AI REATI A DANNO DEGLI ANIMALI

4.1. I reati a danno degli animali sono di competenza trasversale di tutta la polizia giudiziaria

Va precisato che **i reati a danno degli animali sono, al pari di tutti gli altri reati inerenti ogni altro settore, di competenza generica di tutta la polizia giudiziaria.** Non esiste, quindi, alcuna competenza selettiva specifica che determini una esclusività operativa di un organo di P.G. verso questi reati o addirittura verso alcuni di questi reati.

La riserva è inesistente a livello attivo e passivo; in altre parole, nessun organo di P.G. può essere considerato competente in via esclusiva per alcuni reati ambientali (con esclusione di altri organi) né, al contrario, nessun organo di polizia può ritenersi esonerato parzialmente o totalmente dalla competenza verso questi reati (con rinvio ad altri organi).

Indubbiamente esiste una specializzazione di fatto che fa sì che alcuni organi siano istituzionalmente preposti e preparati in particolare verso determinate tipologie di illeciti, ma questo non esime gli stessi organi dalla competenza verso gli altri reati ed in particolare, per quanto attiene al settore in esame, non li esime dal potere/dovere di intervento verso illeciti di diversa tipologia nel campo della tutela giuridica degli animali.

Va peraltro precisato che anche le previsioni normative di principio che, a livello di leggi e/o regolamenti, prevedono che alcune attività di vigilanza o di investigazione vengono svolte da alcuni organi di polizia specificamente indicati, devono essere considerate espressioni di principi politici generali perché non esonerano, e non potrebbero esonerare, altre forze di polizia ad operare in quel settore (specialmente in seguito alla realizzazione di un reato).

Dunque anche queste espressioni previsionali, a nostro avviso inopportune e fuorvianti (perché creano dubbi, pretesi esoneri e pretese monocompetenze), non costituiscono deroga al principio-base in base al quale tutta la P.G. è sempre e comunque competente per tutti i reati ambientali, ovunque commessi. Trattasi, infatti, di rafforzamenti a livello politico-istituzionale del ruolo di organi di polizia specifici su certi temi e settori che tendono a proporre il ruolo preminente e per certi versi significativamente visibile degli stessi organi in quel determinato settore anche come punto di riferimento primario per le altre istituzioni ed i cittadini. Ma nulla di più.

Per cui va ribadito il concetto che **tutti gli organi di P.G., su iniziativa e su segnalazione, devono comunque sempre intervenire in ordine ad un reato a danno degli animali.** E non possono rifiutare il loro operato (sotto pena di integrazione del reato di omissione di atti di ufficio ex art. 328

C.P.) qualora un privato o un'associazione si rivolga a loro sostenendo, e ciò è frequente, che non è di loro competenza ma che bisogna rivolgersi ad un organo specializzato.

Il fondamento di quanto asserito lo troviamo nell'art. 55 C.P.P. il quale specificando che «*la polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova (...)*» non distingue poi affatto competenze selettive per genere di reati, ma crea un connubio generale polizia giudiziaria (generica) – reati (generici). Né tantomeno, paradossalmente, vi è scritto che (tutta) la polizia giudiziaria deve prendere notizia dei reati etc... con un inciso di esclusione dei reati a danno degli animali che dovrebbero considerarsi di competenza di una sola parte limitata della polizia giudiziaria. Né sussiste la possibilità che leggi speciali in questo campo possano demandare ad organi di P.G. specifici la competenza su alcuni territori e/o su alcuni reati con esclusione della competenza per gli altri organi. Si tratterebbe di una deroga (non ipotizzabile) ai principi generali del codice di procedura penale.

Proprio in forza dei principi fin qui esposti, ad esempio, anche il D.M. 23 marzo 2007, con il quale Corpo Forestale dello Stato e Polizie Municipali e Provinciali sono chiamati ad assumere un ruolo prioritario nell'azione giuridica a tutela degli animali, se rafforza e rende giustamente e correttamente prioritaria la funzione di tali forze di polizia nel settore, non sortisce certo l'effetto (come tutti gli altri decreti ministeriali simili in campi diversi) di concedere solo agli organi citati nel decreto medesimo la competenza esclusiva per i reati di settore esonerando gli altri organi di polizia dalla medesima competenza.

In realtà, tali decreti individuano - con un fine logico - un riparto di competenze prioritarie a livello istituzionale e di principio (che potremmo definire "politico") alcuni organi di P.G. con funzioni di priorità operativa su una determinata legge, senza tuttavia escludere dalla competenza generale di base gli altri organi di P.G. non citati.

Per essere più chiari ed in altre parole, se oggi nel decreto del Ministro dell'Interno il Corpo Forestale dello Stato e le Polizie Municipali e Polizie Provinciali sono - come è logico e giusto che sia - organi di riferimento primario per l'applicazione della legge a tutela degli animali, ciò non esime tutti gli altri organi di P.G. (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Guardia Costiera, Guardiaparco, ed altri statali o locali) dal dovere positivo di intervento in caso di reati a danno degli animali. Ed il rifiuto per presunta "incompetenza" sarebbe una grave omissione di atti di ufficio.

PARTE QUARTA

**Legge 189 del 2004:
analisi delle singole fattispecie criminose**

§ 2. ART 544 BIS C.P. “UCCISIONE DI ANIMALI”

2.1 L’ “animalicidio”

Il primo reato che apre il nuovo capo a tutela degli animali è l’art 544 bis c.p. sotto il *nomen iuris* di “Uccisione di animali”, stabilisce che “*Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni.*”. Non può non riconoscersi come il suo dettato letterale ricalchi la fattispecie di cui all’art. 575 del codice penale “omicidio” che punisce “*chiunque cagiona la morte di un uomo.*”, ed infatti è stato ribattezzato dalla dottrina più recente con il neologismo di “*animalicidio*” (Pistorelli Guida al Diritto 2004 n. 33 p. 21). Rispetto alla precedente disciplina l’uccisione di animali diventa così, finalmente, un’autonomia ipotesi di reato, mentre nella precedente formulazione non era punibile autonomamente ma comportava solo un aggravamento della pena del reato di maltrattamento, se attuata con gravi sofferenze. Quest’articolo colma così una grave ed inspiegabile lacuna del nostro ordinamento per cui, prima dell’introduzione della norma, l’uccisione immotivata di animali propri non era sanzionabile nè ai sensi dell’art. 638 c.p. che punisce solo l’uccisione di animali altrui, nè ai sensi dell’art. 727 c.p. se attuata senza gravi sofferenze, ad esempio con metodi indolore. Tale vuoto normativo fu anche oggetto di una questione di legittimità costituzionale, risoltasi però con la dichiarazione d’inammissibilità di una sentenza additiva *in malam partem* da parte della Corte Costituzionale (Corte Costituzionale sentenza n. 411/95) che non ha potuto fare altro che ribadire la sua impossibilità all’introduzione di nuove fattispecie penali (Aldo Natalini Diritto e Giustizia, estratto su legge 189 del 2004, Stop ai maltrattamenti di animale).

Il reato di uccisione di animali è un reato a forma libera, incentrato sulla condotta di cagionare, considerando ogni tipo di azione collegata all’evento morte dell’animale da un nesso di causalità. Assai rilevante e da tener presente è dunque l’ampia prospettiva del verbo cagionare, condotta tipica del reato *de quo*, che porta alla penale rilevanza di molteplici azioni o omissioni, potendo tale condotta essere costituita sia da un’azione sia da un’omissione, come confermato dalla Corte di Cassazione con una rilevante pronuncia per cui “*il nuovo delitto si configura come reato a dolo specifico, nel caso in cui la condotta lesiva dell’integrità e della vita dell’animale - che può consistere sia in un comportamento commissivo come omissivo - sia tenuta per crudeltà, e a dolo generico quando essa è tenuta, come nel caso in esame, senza necessità*”. (Cass.Pen Sez III Presidente E. Papa, Relatore M. Margherita. n. 44822/07). Dunque, aspetto di non poca importanza per gli operatori di settore, il reato in esame potrà essere integrato anche da una **condotta omissiva** ad esempio di incuria ed abbandono come confermato da un costante orientamento giurisprudenziale in merito. È stato infatti riscontrato il reato di uccisione di animali ai sensi dell’articolo 544 bis c.p. nel caso di un

cane da caccia tenuto segregato con altri in una stanza senza cibo né luce e successivamente morto d'incuria e disidratazione (Trib. di Treviso Dpc 2005), mentre il Tribunale Penale di Roma ha condannato per uccisione di animale il proprietario di un gatto colpevole di averne causato la morte avendolo lasciato morire di inedia nella propria abitazione. Non pare inoltre superfluo precisare come, per quanto riguarda la causalità omissiva ex art. 40, comma 2, del codice penale in relazione all'art. 544 bis, ter ed art. 727 c.p. questa si ravvisa ogni qual volta si integri la violazione dell'obbligo di agire, di impedire il verificarsi dell'evento danno di morte e maltrattamento, in violazione del c.d. obbligo di garanzia del soggetto, generalmente il padrone dell'animale, ma ben può trattarsi anche del gestore di un canile che ha la responsabilità dei cani in custodia o del medico veterinario che aveva il controllo sanitario sugli animali da esso posseduti e dunque anche la responsabilità sul loro benessere. In tali casi occorre identificare, oltre la ricostruzione in via meramente ipotetica dell'efficacia del trattamento omesso, l'individuazione delle condotte positive che, se poste in essere, avrebbero evitato il prodursi degli eventi danno, quali le cure più basilari ed il nutrimento e sostentamento agli animali eventualmente morti per inedia. Ininfluyente, al fine della rilevanza penale della condotta, il mezzo impiegato per cagionare il decesso, che può essere fisico, diretto o indiretto, ed il fine dello stesso.

È evidente che in linea di massima comportamenti cruenti consisteranno in condotte positive come il colpire un animale, mentre quelli non necessitati potranno consistere anche in una condotta omissiva come precedentemente esposto.

Essendo l'evento morte il momento in cui si consuma tale reato sarà configurabile il tentativo, sia nella forma del tentativo compiuto che incompiuto, con logiche ripercussioni in tema di intervento delle forze di polizia giudiziaria che, su denuncia di privati o di propria iniziativa, ai sensi dell'art. 55 c.p.p. potranno/dovranno intervenire sul nascere della condotta criminosa per impedire il consumarsi dell'evento morte, ad esempio compiendo un sequestro preventivo d'urgenza ex art. 321 c.p.p. ed ovviamente a tal fine sarà necessario l'accertamento concreto sull'idoneità dell'azione posta in essere dall'agente.

Ciò considerato non può non rilevarsi come l'introduzione del reato di "**animalicidio**" configura una scelta di tecnica di tutela assai intensa seppur come è ovvio, non sarà punita l'uccisione di animale di per sé, ma soltanto quella ingiustificata o in alternativa crudele, in base ai requisiti di illiceità speciale previsti dalla norma, che saranno di seguito analizzati. Per quanto riguarda l'uccisione di animale ad opera di altro animale sfuggito al custode, in linea di principio non dovrebbe rientrare nell'ipotesi di reato in oggetto, trattandosi di evento colposo che può generare però una forma di responsabilità civile (art. 2052 del Codice Civile), ma andrà comunque effettuato un accertamento attento caso per caso, in quanto nulla vieta che l'animale sia stato utilizzato come

arma per uccidere, senza necessità o con crudeltà, un altro animale.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo la fattispecie in esame prevede il dolo nella forma del dolo generico inteso non come la necessaria e specifica volontà di cagionare l'evento morte, essendo invece sufficiente per la responsabilità penale la previsione che l'azione o omissione intrapresa anche per altre finalità comporti anche la mera possibilità del ravvisarsi di tale evento, anche a titolo di dolo eventuale inteso quale mera accettazione del rischio di verificazione dell'evento come conseguenza di una propria condotta. Esula invece, dall'ambito di applicazione della norma, l'uccisione meramente colposa, tuttavia, l'ammissibilità del dolo eventuale, assai vicino all'atto pratico alla "colpa cosciente", potrebbe consentire la punibilità di comportamenti limite, qualora di oggettiva gravità.

La reclusione prevista è stata innalzata dalla legge n. 201 del 2010, Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia dai quattro mesi ai due anni di reclusione. Non sono ammesse misure di arresto o misure cautelari, mentre la competenza è del giudice monocratico su citazione diretta del P.M..

2.2 Approfondimento - Analisi parallela tra l'art. 544 bis c.p. e l'art. 423 bis c.p. (reato di incendio boschivo)

A tal proposito appare opportuna una digressione in materia di rapporto del reato di uccisione di animali con quello di incendio boschivo ex art. 423 bis c.p., anche alla luce dei gravi accadimenti che purtroppo si verificano oramai con triste costanza ogni estate. È dato certo che gli incendi che puntualmente ogni estate distruggono migliaia di ettari di boschi - 6.983 ettari di foreste in fumo nel 2007 - hanno come ulteriore effetto devastante l'uccisione certa di migliaia di animali e la distruzione del loro habitat naturale. Per ogni ettaro di macchia mediterranea andato in fumo, secondo stime della Lipu, muoiono in media 400 animali. È inequivocabile dunque che l'atto di innescare un incendio doloso comporti il reato ex art. 423 bis del codice penale in concorso formale con il reato di uccisione di animali a titolo di dolo eventuale: infatti sebbene la mira principale dell'incendiario sia di distruggere i boschi e le campagne, non c'è dubbio che l'incendiario, nel momento in cui appicca il fuoco, è conscio che un enorme numero di animali selvatici moriranno bruciati vivi, tra indicibili sofferenze, senza trovare alcuna via di scampo. Inoltre, la superficie boscata sterilizzata dal fuoco impedisce la riproduzione futura anche delle specie animali eventualmente sopravvissute.

Occorre poi svolgere un breve approfondimento su due importanti istituti di diritto penale, il concorso apparente ed il concorso formale di reati, per capire il rapporto che sussiste tra i reati poc'anzi indicati (cfr. art. 544 bis c.p. e art. 423 bis c.p.).

Si ha **concorso apparente di più norme penali** quando avviene una convergenza di più leggi e disposizioni di legge sulla stessa “materia”, di cui però una sola, in base a determinati principi di selezione (specialità, assorbimento, consunzione) sarà applicabile nel caso concreto, mentre si ha **concorso formale di reati** quando un medesimo soggetto con una sola azione od omissione commette più reati; il concorso formale **eterogeneo** si avrà quando i reati sono di specie diversa, mentre il concorso sarà **omogeneo** quando i reati saranno della medesima specie.

In definitiva, quando si ha concorso formale di reati, il soggetto che con un'unica condotta causa due ipotesi delittuose, sarà sanzionabile per entrambe, e dunque *quid juris* per coloro che appiccano incendi, in relazione all'atroce morte di migliaia e migliaia di animali? Può pacificamente considerarsi che, mentre ad esempio nel rapporto tra il reato di incendio e di crollo doloso di edificio (art. 434 c.p.) la Cassazione (Cass. Pen. 2006 n. 7629) ha stabilito che sussiste concorso apparente di norme in luogo di concorso formale, in quanto seppur la potenziale interazione tra le due figure è in *rerum natura* poiché l'incendio è la causa eziologica che comporta il crollo della costruzione, arrecando i reati un'identica offesa agli interessi tutelati sussiste un rapporto di consunzione per cui va applicata soltanto la norma più grave, non può dirsi la stessa cosa per il reato di incendio doloso e quello di uccisione di animali, poiché questi sono si originati da un'unica condotta ma vanno a ledere beni giuridici differenti (art. 423 bis c.p. tutela dell'incolumità pubblica/art. 544 bis c.p. tutela del sentimento per gli animali) ed è così ipotizzabile il concorso formale tra i reati, proprio come nel caso di incendio doloso ed omicidio, per cui il responsabile potrà essere perseguito per entrambi i reati.

2.3 Approfondimento - L'art. 544 bis c.p. (uccisione di animali) in rapporto alla legge 281 del 1991 in materia di animali d'affezione

Un'importante pronuncia inerente l'applicazione dell'art. 544 bis c.p. è quella del Tribunale penale dell'Aquila del 29 marzo 2007, che ha visto la Lav parte attiva in qualità di Ente denunciante e successiva parte civile insieme alla Lega per la Difesa del Cane, e che ha inflitto la condanna di due mesi di reclusione ad un dirigente veterinario Asl, reo di aver ordinato la soppressione per futili motivi di nove cuccioli di cane, e ad un suo funzionario, esecutore materiale della soppressione. Si legge nelle motivazioni di questa importante pronuncia che *“in base ad una lettura sistematica della legge 189 del 2004, nel rapporto tra animali d'affezione ed i loro eventuali padroni, risulta oggi evidente che non sussiste più un rapporto tra oggetto (l'animale) e titolare di un diritto di proprietà (il padrone) sorgendo nuovi obblighi e fonti di responsabilità per i padroni”*, in quanto, stando al Tribunale dell'Aquila, *“con la nuova legge si prende atto della natura di esser vivente dell'animale in grado di percepire sofferenze anche non solo di carattere fisico in senso stretto e per cui*

PARTE QUINTA

**Art. 19/TER Legge 189 del 2004
Rapporto ed applicabilità
della Legge 189 del 2004
alle discipline di settore**

§ 1. RAPPORTO DI SPECIALITÀ IN MATERIA DI TUTELA DI ANIMALI

Come è noto il rapporto tra legge penale generale e legge speciale amministrativa è disciplinato dall'art. 9 della legge 689 del 1981 che enuncia il principio di specialità, e al primo comma statuisce che *“quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative si applica la disposizione speciale”*.

Per cui è indiscusso che la caccia legale, la vivisezione, la macellazione ed i trasporti non siano stati aboliti dalla nuova disciplina generale a tutela degli animali, e che dunque tale nuova formulazione fa salve le leggi speciali in materia di animali e le pratiche che esse consentono. Ma se entro tali contesti e ciò che è espressamente previsto dalle discipline di settore, un soggetto maltrattato o incrudelisce, per crudeltà o senza necessità, sugli animali, ad esempio trasportando animali inidonei ai sensi del Regolamento Ce n. 1/2005 (c.d. “mucche a terra”), esulando dunque dal contesto e da ciò che è consentito esplicitamente dalla disciplina dei trasporti in quanto legge speciale, torna ad applicarsi e ri-espandersi la disciplina generale del codice penale.

Il nuovo testo di legge parte infatti da un assunto ideologico incontrovertibile, e cioè che l'animale è un essere vivente capace di soffrire e la normativa penale è diretta verso la sua tutela specifica.

Secondo la disciplina dell'art. 51 c.p. (*“Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere”* c.p.- *L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità...*) e secondo l'interpretazione suffragata dalla più recente giurisprudenza in materia di applicazione della legge 189 del 2004 in rapporto alle leggi speciali (Cassazione Penale, Sez. III, 21/12/2005 (Ud. 5/12/2005), sentenza n. 46784), non può dunque ritenersi che tali fattispecie penalmente rilevanti siano automaticamente escluse, per il solo fatto di trovarsi in determinati settori disciplinati dalla legge speciale creando di fatto delle vere e proprie, inconcepibili, zone franche, del resto la stessa previsione degli artt. 544 bis e ter c.p. prevede i requisiti di specialità *“senza necessità”* dimostra che tali fattispecie non si applicano sempre.

A supporto dei concetti sin'ora esposti il Tribunale Penale di Torino (Sez. V Penale, 25/10/2006) condannando per maltrattamento un allevatore chiarisce come il rapporto tra legge speciale (sulla macellazione) e generale (sui maltrattamenti) non permette che ogni sorta di crudeltà sia permessa solo perché ci si trova in un contesto di specialità, infatti anche se ci si trova nell'ambito di allevamenti e macelli, è necessario evitare sofferenze inutili agli animali. Si legge così nella sentenza in esame come sia stata accertata *“un'insolita crudeltà e la cir-*

costanza che tutti gli animali, anche non destinati al macello, versavano in insopportabili condizioni, ma quest'ultimo rilievo non deve dire che ogni crudeltà e permessa per gli animali da macello” ma serve per rispondere ad un “osservazione della difesa che sosteneva che gli animali da macello sono tenuti tutti a stessa maniera”.

PARTE SESTA

**Legge n. 201 del 2010
traffico di cuccioli**

§ 1. LEGGE N. 201 DEL 2010, UNA NUOVA NORMATIVA SUL TRAFFICO DI CUCCIOLI

La Legge 4 novembre 2010, n. 201 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno) è entrata in vigore il 4 dicembre 2010. Tale legge, oltre a ratificare la Convenzione e a integrare con l'art. 3 “*modifiche al codice penale*” il titolo IX bis “*dei delitti contro il sentimento per gli animali*” aggravando le pene per i reati di uccisione (art. 544 bis c.p.), la cui reclusione passa a “da quattro mesi a due anni”, e il reato di maltrattamento (art. 544 ter c.p.), la cui previsione della pena passa a “*da tre a diciotto mesi di reclusione o con la multa da 5.000 a 30.000 euro*”, introduce nuove figure di illecito penale e amministrativo volte a sanzionare l'odioso fenomeno del traffico di cuccioli di cani e gatti, che come è noto genera ogni anno la morte di migliaia tra cani e gatti e danni ingenti alle famiglie dopo l'acquisto, tra atroci sofferenze per entrambi.

La portata innovativa della novella è così da individuarsi nella codificazione di tali nuovi illeciti inerenti il traffico di animali da compagnia, sia da un punto di vista penalistico che di violazione amministrativa, in quanto in tal modo si interviene a colmare un grave vuoto normativo e a fornire dunque strumenti tecnici adeguati per gli operatori di settore coinvolti, siano essi forze di P.G., magistrati, guardie zoofile e avvocati, che fino a questo momento cercavano di reprimere il fenomeno con azioni di contrasto in assenza di una efficace cornice normativa che sanzionasse le movimentazioni commerciali – siano esse scambi o importazioni – e/o la successiva vendita di cani e gatti in violazione con la normativa europea.

§ 2. ART. 4 “TRAFFICO ILLECITO ANIMALI DA COMPAGNIA”

Da un punto di vista penalistico, la legge citata all'art. 4 introduce la fattispecie delittuosa di “*traffico illecito di animali da compagnia*”, reato a condotta multipla.

Trattasi di reato comune, in quanto la fattispecie può essere attuata da qualunque cittadino, e di pericolo astratto, in quanto il pericolo è insito nella condotta stessa, ritenuta di per se stessa pericolosa senza necessità di accertare danni in concreto ai cuccioli. Il legislatore ha voluto così predisporre la possibilità di un intervento repressivo prima ancora che il traffico illecito giunga a generare effetti (altamente probabili) di danno verso gli animali, e per impedire che si verifichino. Ciò comporta la possibilità di contestare il reato di maltrattamento di animali (art. 544 ter c.p.) o il reato di detenzione in condizioni incompatibili produttive di gravi sofferenze (art. 727 c.p.) qualora, oltre l'illecito citato, siano compromesse le condizioni di detenzione e salute dei cuccioli od essi siano esposti al maltrattamento. Trattasi inoltre di reato permanente (di durata non predeterminabile), per cui si rendono necessarie e doverose le misure cautelari reali (in particolare il sequestro preventivo degli animali) per impedire il protrarsi del reato. La valutazione circa l'identificazione del soggetto responsabile andrà condotta tenendo presente la necessità di individuare il soggetto, o i soggetti cui siano concretamente riconducibili le decisioni circa l'organizzazione delle attività nei termini indicati dalla norma e circa l'esercizio delle attività stesse, nonché le scelte in proposito attuate nella finalità di conseguire un profitto non legalmente consentito.

La condizione per l'applicabilità della norma penale è appunto lo scopo di lucro.

Al primo comma è sanzionata l'attività organizzata o una condotta reiterata nel tempo posta in essere da soggetti che, al fine di conseguire per sé o per altri un profitto, introducano a qualunque titolo in Italia cani e gatti sprovvisti di sistema di identificazione individuale (microchip o tatuaggio), documentazione sanitaria e non muniti, ove richiesto, di passaporto europeo per animali da compagnia. Per integrare l'illecito penale quindi tali ultimi requisiti sono previsti in via congiunta, altrimenti si versa in ipotesi di violazione amministrativa.

Secondo giurisprudenza consolidata per attività organizzata ci si può riferire a una serie di attività prodromiche per organizzare un'attività continuativa finalizzata, per cui ben può trattarsi di reato monosoggettivo. La fattispecie criminosa deve quindi essere espletata attraverso più operazioni e con l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, come sottolineato dalla giurisprudenza costante in materia di traffico illecito di rifiuti, per cui trattasi di “*comportamenti non occasionali che, al fine di conseguire un ingiusto profitto, fanno della gestione illecita dei rifiuti la loro redditizia, anche se non esclusiva, attività professionale*”. Per il perfezionamento del reato, necessita la predisposizione di una organizzazione, sia pure rudimentale, con allestimento di mezzi ed impiego di capitali, finalizzata al traffico illecito (Cass. pen. - Sez. III - sentenza n. 12433 del 7 aprile 2006).

Per attività reiterata si intende invece la violazione ripetuta della normativa che regola la movimentazione e l'importazione di animali da compagnia, ovvero la reiterazione nel tempo di più condotte (reato abituale di condotta). La reiterazione e l'attività organizzata sono requisiti previsti in via disgiunta, per cui qualora si individui un soggetto, in assenza di attività organizzata e predisposizione *ad hoc* di mezzi ma che abbia già reiterato l'illecito, potrà essere sanzionato penalmente.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo è richiesto il dolo specifico, in quanto le condotte vietate sono finalizzate al perseguimento per sé o per altri di profitto, tale scopo è dunque un momento perfezionativo del reato, ma non è necessario il suo effettivo conseguimento. La Cassazione ha chiarito in più occasioni che il profitto può essere inteso genericamente come reddito patrimoniale, risparmio sui costi di produzione o delle attività commerciali, o come un generico vantaggio di altra natura (Cass. Pen. - Sez. III - sentenza n. 40827 del 10 novembre 2005) intendendo così qualunque ampliamento della sfera soggettiva indipendente da effettivo incremento economico. Non è necessario che il profitto sia conseguito dal soggetto che introduce gli animali, essendo sufficiente il nesso causale, restando indifferente che sia un terzo a trarre poi il beneficio.

Al secondo comma sono poi previste nuove ipotesi delittuose in quanto è prescritto che *“La pena di cui al comma 1 si applica altresì a chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, trasporta, cede o riceve a qualunque titolo animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (cani e gatti), del 26 maggio 2003, introdotti nel territorio nazionale in violazione del citato comma 1 al fine di trarre per sé o per altri profitto.”* La condotta in questo caso consiste nel trasportare, cedere (allevatore, intermediario) o ricevere (es. negoziante) a qualunque titolo animali da compagnia in violazione del primo comma.

Per quanto riguarda le sanzioni, ai sensi dell'articolo citato è prevista così la reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 3.000 a 15.000 euro per le violazioni di cui al comma 1 e 2.

È inoltre prevista l'aggravante in caso di età accertata dei cuccioli inferiore alle 12 settimane (art. 4 comma 3). Strettamente correlata in tal senso la disposizione del sequestro probatorio urgente dei cuccioli ex art. 354 c.p.p. per permettere accertamenti tecnici irripetibili sull'età, che saranno poi prodotti in dibattimento, al di là della eventuale disposizione della misura cautelare del sequestro preventivo per impedire il protrarsi del reato ex art. 321 c.p.p..

Nei casi di condanna, di applicazione della pena su richiesta delle parti e di emissione di decreto penale di condanna per i delitti citati si applica l'art. 544-sexies del codice penale che prevede la confisca degli animali, nonché la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime, proprio come per il reato di mal-

trattamento ex art. 544 ter c.p. (art. 4 comma 4).

Vale infatti la pena rilevare che il più delle volte i procedimenti penali instauratisi si concludono con un patteggiamento o decreto penale di condanna, che senza la previsione citata non avrebbero avuto l'obbligatorietà della misura accessoria, con conseguenti danni in termini di tutela sostanziale degli animali coinvolti.

Per quanto riguarda gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o confisca, come già previsto per le altre ipotesi delittuose di cui al titolo IX del codice penale, questi ultimi sono affidati alle associazioni o agli enti indicati nel Decreto del Ministero della Salute emanato ai sensi dell'art. 19quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale introdotto dalla legge n. 189 del 2004, che ne facciano richiesta. (art. 4 comma 5), nonostante, si sottolinea, ciò comporti un ingente impegno economico delle Associazioni, che si impegnano a loro spese (in attesa di futuri rimborsi spese) a tutelare gli animali nelle more dei procedimenti, in attesa della confisca definitiva degli stessi.

PARTE SETTIMA

**Normativa a tutela degli animali:
aspetti procedurali specifici e operativi**

§ 1. COMPETENZA DELLA P.G. ALLA LUCE DEL D.M. 23 MARZO 2007

È emerso nel corso della precedente parte della nostra trattazione che la legge 189 del 2004 ha introdotto, per rafforzare la tutela penale degli animali, numerose fattispecie di reato. Occorre ora soffermarsi su alcuni rilevanti aspetti specifici di carattere procedurale, imprescindibili affinché tale nuova normativa persegua adeguatamente lo scopo di tutela sostanziale dei diritti degli animali e non resti, al contrario, priva di riscontri concreti.

Come abbiamo già accennato nella parte generale iniziale di questo volume, i reati in materia di animali (ed ambientale in generale) sono di competenza generica di tutta la polizia giudiziaria, non esiste quindi alcuna competenza specifica nè riserva che determini un'esclusività operativa di un organo di P.G. verso questi reati e nessun corpo di polizia può essere considerato competente in via esclusiva, o esonerato parzialmente o totalmente dalla competenza per tali reati, con esclusione di altri.

Indubbiamente esiste una specializzazione di fatto di alcuni organi, ma questo non esime gli stessi dalla competenza verso il settore in esame, cioè dal potere dovere di intervento verso gli illeciti di varia tipologia in campo animale (ambientale).

Spesso capita che a seguito di richiesta di intervento avanzata da privato non anonimo o da associazione, una denuncia o una semplice segnalazione per reato a danno di animali, l'organo di polizia contattato rifiuta di agire dichiarando una presunta incompetenza. A nostro avviso questo comportamento è omissivo laddove non sussistono ragioni oggettive di carenza operativa potenziale, un conto è infatti la possibile difficoltà di mezzi e personale, un conto è la dichiarazione di principio di incompetenza ed il conseguente rifiuto dichiarato di intervento. Se un organo di polizia rifiuta il suo operato ad un privato che si rivolge ad esso, sostenendo che non è di sua competenza, ciò costituisce perciò reato di omissione di atti d'ufficio ex art. 328 c.p.. È necessario in questi casi documentare in modo oggettivo e chiaro il comportamento omissivo a cura del soggetto che intende segnalare il fatto al P.M..

Il fondamento di quest'assunto lo si trova nell'art. 55 del c.p.p. il quale non distingue affatto competenze selettive per genere di reati, ma crea un connubio tra polizia giudiziaria generica e reati generici, ne tanto meno da tale articolo emergono riserve di competenza per reati di tutela degli animali, e dunque per le relative notizie a favore di una sola parte della polizia giudiziaria.

Come già sopra accennato, il 23 marzo 2007, il Ministro dell'Interno Giuliano Amato, sentito il Ministero per le Politiche Agricole ed il Ministero della Salute, ai sensi dell'art 6 della legge 189 del 2004 ha stabilito le modalità di coordinamento delle varie forze di polizia a tutela degli animali, disponendo che

“l’attività di prevenzione e contrasto di tali crimini è demandata in via prioritaria al Corpo Forestale dello Stato, e nell’ambito territoriale di appartenenza, ai corpi di Polizia Municipale e Provinciale, ferma restando la competenza della polizia giudiziaria che la legge rimette a ciascuna Forza di polizia.”.

Per quanto riguarda le altre forze di polizia, i Prefetti nell’ambito delle funzioni di coordinamento ed indirizzo unitario dei piani di controllo del territorio, promuovono le necessarie intese con i presidenti delle province e con i sindaci interessati, al fine di assicurare il coordinato sviluppo delle attività degli organi di cui al comma 1, nonché, anche previa consultazione dei Comitati Provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica, individuano le modalità di concorso dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato nelle medesime attività di prevenzione, in relazione alle specifiche attribuzioni e competenze ed al patrimonio di professionalità presente nelle due forze di polizia, nonché le modalità di concorso del Corpo della Guardia di Finanza, con riguardo alle specifiche competenze ad esso demandate in materia di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico.

Si riconferma così la competenza generale di tutti gli organi di polizia giudiziaria in materia di tutela dei diritti degli animali, espressa dall’inciso *“ferma restando la competenza della polizia giudiziaria che la legge rimette a ciascuna Forza di polizia”* con l’individuazione, in base ad un criterio logico, di un riparto di competenze prioritarie a livello istituzionale e di principio, di alcuni organi di P.G., che non esonera in alcun modo le altre forze di polizia dall’intervento.

Il Corpo Forestale dello Stato ha ufficializzato tale ruolo prioritario con la costituzione del Nirda - Nucleo Investigativo Reati a Danno di Animali, con sede in Roma, che svolge sul territorio una preziosa e qualificata opera di repressione di tali condotte, in stretta sinergia con i Comandi Locali del Corpo Forestale.

PARTE OTTAVA

Focus ed approfondimenti

1) *Il riconoscimento dello status giuridico agli esseri animali*

A cura Prof.ssa Francesca Rescigno

*Professore di Istituzioni di Diritto Pubblico e Diritto Regionale e degli Enti locali
Facoltà di Scienze Politiche Roberto Ruffilli - Università di Bologna*

SOMMARIO: 1. *L'approccio degli ordinamenti giuridici alle problematiche animali*
2. *Gli esseri animali nel diritto positivo italiano: alla ricerca di uno status costituzionale*
- *Breve Bibliografia ragionata*

1. L'approccio degli ordinamenti giuridici alle problematiche animali.

L'approccio del diritto alla "questione animale" appare caratterizzato da una forte convinzione antropocentrica per cui i sistemi giuridici hanno da sempre accolto unicamente la riflessione - religiosa, filosofica e sociologica - fautrice della collocazione dell'uomo al centro dell'universo da cui discende la considerazione degli animali quali semplici cose messe a disposizione dell'uomo per essere cacciati, allevati, mangiati, utilizzati per fabbricare beni, per compiere lavori faticosi o pericolosi, per sperimentare sostanze che potrebbero essere dannose per l'uomo e per intrattenere.

La natura antropocentrica dei sistemi giuridici non stupisce in quanto essi sono una tipica costruzione dell'uomo e rispondono ad esigenze di autoreferenzialità, sono stati infatti costruiti dagli uomini per tutelare la loro convivenza in società sempre più complesse: il diritto "serve" sostanzialmente a reprimere i comportamenti socialmente pericolosi, ad allocare agli individui e alla collettività beni e servizi e a forgiare le regole per l'istituzione e il funzionamento dei pubblici poteri. Tutto ciò che rientra in questi campi è diritto e gli operatori che formulano le regole, che ne sovrintendono all'applicazione, e anche chi le subisce, sono soggetti del diritto. L'intera costruzione giuridica ruota quindi interamente intorno alla figura dell'uomo che ha affrontato il problema dell'attribuzione di diritti agli esseri animali al massimo in un'ottica protezionistica, per cui gli animali, così come l'ambiente, possono essere oggetto di tutela e protezione poiché in tal modo si preservano interessi umani presenti e futuri. La sostanziale chiusura degli ordinamenti non riguarda solo gli esseri animali, infatti anche fra gli stessi esseri umani sono state, e a volte purtroppo continuano ad essere, operate varie forme di discriminazione riservando trattamenti privilegiati solo ad alcuni individui. Queste disuguaglianze sono state in gran parte erose dalla lenta ma incessante evoluzione dei diritti. Viviamo oggi in quella che è stata efficacemente definita quale "età dei diritti" (Bobbio), a sottolineare la posizione dell'individuo quale soggetto caratterizzato da una propria dignità

e da un proprio valore che lo rendono fulcro di una serie di rapporti giuridici, titolare di diritti e di obblighi nei confronti di tutti gli altri individui. L'evoluzione dei diritti si è dimostrata estremamente complessa in quanto si è mossa lungo due differenti direttrici strettamente collegate; da un lato, in seguito all'emergere di nuove necessità sociali, si sono definite inedite categorie di diritti, e dall'altro, accanto ai nuovi e vecchi diritti, sono comparsi nuovi soggetti pronti a reclamarli. I diritti si sono così evoluti, distaccati dalla volontà divina, positivizzati, generalizzati, internazionalizzati e infine specificati. Il cammino dei diritti ha stimolato la struttura dei sistemi giuridici che si sono mostrati in grado di accogliere e tutelare nuovi diritti e nuovi soggetti del diritto. Tale evoluzione sembra avere però finora trascurato gli esseri animali occupandosi unicamente degli esseri umani, inducendo ad una riflessione sulla possibilità di riferirsi ai diritti anche al di là del genere umano, oppure considerare la barriera della "specie" quale limite invalicabile, ma in tal caso è necessario riflettere se le differenze esistenti tra esseri umani e animali possono giustificare effettivamente tale esclusione.

Coloro che sostengono l'inopportunità, se non addirittura l'impossibilità, di estendere i diritti agli esseri animali, si basano, ancora oggi, sostanzialmente sulla considerazione cartesiana degli animali quali "bruti privi di pensiero", esseri mancanti di razionalità, in grado di agire solo in base all'istinto, non potendo comprendere ed utilizzare a proprio vantaggio eventuali riconoscimenti giuridici in quanto privi delle facoltà intellettive tipiche umane e soprattutto della capacità di linguaggio. Questo tipo di impostazione, che equipara sostanzialmente gli esseri animali alle cose, è stata già però da tempo sconfessata dai progressi della scienza e dell'etologia e continuare a sostenerla significa rifiutare il progresso che influenza tutta la nostra esistenza. Gli studi scientifici hanno infatti dimostrato che gli animali sono esseri senzienti dotati di razionalità, in grado di distinguere tra piacere e dolore, indirizzando le proprie scelte verso il piacere e la minimizzazione del dolore: ciò evidenzia come capacità induttiva e attitudine di ragionamento non costituiscono patrimonio esclusivo degli esseri umani. Certamente gli esseri animali non sono e mai saranno consci di eventuali riconoscimenti giuridici e mancano della capacità linguistica necessaria per potere percepire ed azionare i diritti stessi, tuttavia, se è la capacità di percepire ed azionare i propri diritti la caratteristica necessaria per potere essere titolari di diritti, allora si rischia il paradosso per cui gli stessi esseri umani mancanti di queste facoltà dovrebbero risultare privi di tutela giuridica, si pensi ai c.d. esseri umani non propriamente "paradigmatici" come i bambini o i disabili, che non sono in grado di reclamare i propri diritti ed avanzare pretese. Naturalmente un'esclusione di questo tipo è fuori discussione per gli esseri umani ma non per esseri animali. Questo trattamento differenziato costituisce un'irragio-

nevole violazione del principio di eguaglianza che dovrebbe invece condizionare tutto l'ordinamento nella sua obiettiva struttura essendo espressione di un generale canone di coerenza e trovare dunque applicazione anche nei confronti degli esseri animali.

La differenza di considerazione giuridica esistente tra esseri umani non propriamente paradigmatici ed animali appare dunque ingiustificatamente irragionevole e, proprio in ossequio allo spirito dell'articolo 3, sarebbe congruente riconoscere capacità giuridica e status giuridico agli esseri animali, non per condurre una battaglia "contro l'uomo", ma al contrario quale completamento del cammino del principio di eguaglianza e di quello di giustizia i cui effetti non possono limitarsi alla sola specie umana.

Il riconoscimento agli esseri animali di uno status giuridico apre diverse questioni relative alla tipologia dei diritti che possono essere loro attribuiti e al genere di godimento che è possibile assicurare. Infatti, se si decide di ampliare le frontiere dei diritti al di là della specie umana, non ci si può limitare ai c.d. "diritti morali", e cioè a quei diritti che presentano carattere universale, poiché oltre ai diritti "moralì" esistono i diritti "legali" o "giuridici". Proprio rispetto all'attribuzione agli esseri animali di diritti legali, possono sorgere dubbi, che tuttavia è possibile fugare ritornando al parallelismo tra esseri animali ed umani non 'paradigmatici' ai quali sono comunque attribuiti oltre ai diritti morali anche alcuni diritti legali. In questo senso si deve procedere anche per gli animali, in quanto, se è pur vero che vi sono alcuni diritti soggettivi che non possono (e non avrebbe senso) essere estesi al godimento da parte degli animali, esistono al contempo i c.d. diritti della personalità -cioè quelli congiunti agli interessi di cui anche gli animali sono portatori- che devono necessariamente venire riconosciuti agli esseri animali per elevarli dal ruolo di cose a quello di soggetti. Così ragionando, i diritti ascrivibili agli animali appaiono numericamente limitati e di facile definizione, e tra questi il principale, sul quale soffermarsi in quanto da esso discendono tutti gli altri, è senz'altro il diritto alla vita, diritto che trova quale suo fondamento i desideri, gli scopi e le diverse propensioni e preferenze di ogni essere vivente. Il diritto alla vita degli esseri animali si presenta quale diritto relativo, un diritto *prima facie*, non assoluto, in quanto esistono delle circostanze in cui esso può essere disatteso, poiché il bilanciamento con alcuni interessi umani comporta inevitabilmente la soggezione del primo ai secondi. La relativizzazione del diritto alla vita animale non può però tradursi nel rimettere l'esistenza animale alla completa discrezionalità umana, ma, al contrario, obbliga a determinare un contenuto minimo di tale diritto, che non potrà in nessun caso essere sacrificato, stabilendo al contempo quali interessi umani in eventuale conflitto con quelli animali sono destinati a prevalere, assicurando comunque agli animali una vita dignitosa, libera il più possibile da inutili sofferenze e consona alle proprie caratteristiche etologiche.

2. Gli esseri animali nel diritto positivo italiano: alla ricerca di uno status costituzionale.

La ricostruzione effettuata dimostra che solo il riconoscimento di capacità giuridica e il conseguimento di un relativo status può elevare la condizione degli esseri animali da cose a soggetti. Tale cammino non appare ancora realmente intrapreso dal diritto positivo del nostro Paese la cui produzione normativa in materia di animali è ancora fortemente caratterizzata dal tipico atteggiamento antropocentrico dei sistemi giuridici. Certamente il nostro ordinamento ha compiuto grandi passi rispetto alla prima normativa in tema di protezione degli animali rappresentata dall'articolo 491 del Codice Zanardelli che affermava: *“Chiunque incrudelisce verso animali o, senza necessità li maltratta ovvero li costringe a fatiche manifestamente eccessive, è punito con ammenda. (...) Alla stessa pena soggiace anche colui il quale per solo fine scientifico o didattico, ma fuori dei luoghi destinati all'insegnamento, sottopone animali ad esperimenti tali da destare ribrezzo”* preoccupandosi non del benessere degli animali, quanto di non offendere la sensibilità umana. Anche il successivo Codice Rocco del 1930, ripropose, all'articolo 727, tale impostazione, collocando la previsione - che avrebbe dovuto riguardare, almeno secondo la sua intitolazione, la protezione degli animali - fra i reati contro la moralità pubblica e il buon costume. L'articolo 727 del Codice Penale è stato oggetto di una continua e costante elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, ed è principalmente il contributo giurisprudenziale ad avere esteso l'applicabilità di tale disposizione modificando gradualmente la posizione degli animali, non più meri oggetti ma detentori di una nuova soggettività, influenzando considerevolmente la produzione normativa successiva fino alla riformulazione dell'articolo 727 del Codice Penale avvenuta con la Legge n. 473 del 1993 che meglio definisce il reato di maltrattamento di animali, prevedendo un collegamento tra i comportamenti che possono essere considerati quali maltrattamenti e le caratteristiche etologiche. La maggiore lacuna della disposizione penale era però rinvenibile nella mancata previsione e punizione dell'uccisione ingiustificata di animali: tale fattispecie, infatti, veniva prevista solamente nel secondo comma dell'articolo, quale circostanza aggravante delle condotte di maltrattamento tipizzate nel primo comma, non divenendo oggetto di un'autonoma valutazione e disciplina. Le insufficienze presenti nel novellato articolo 727 del Codice Penale, sono alla base della Legge n. 189 del 2004, contenente *“Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”*, normativa assai significativa perché introduce il principio ai sensi del quale i reati commessi a danno degli animali non rientrano più nell'ambito dei crimini contro la proprietà o riguardanti la polizia dei costumi, ma hanno un proprio specifico oggetto ed esigono un titolo apposito. Di grande importanza nella nuova previsione legislativa l'approccio relativo all'uccisione di animali, per la quale

l'articolo 544-bis, ricalca, almeno in parte, le disposizioni adottate per l'omicidio di esseri umani (articolo 575 C.p.), stabilendo che: “*chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi*”; in questo modo l'animale diviene effettivamente il soggetto passivo del reato e non più solo un mero referente indiretto di diritti altrui.

La disciplina legislativa nazionale in tema di animali, oltre alle previsioni generali brevemente considerate, consiste anche in una serie di regolamentazioni di settori specifici che prevedono il coinvolgimento degli animali, come quello dell'allevamento, della macellazione e della sperimentazione. Tuttavia le varie normative esistenti risentono tutte in maniera più o meno marcata dell'impostazione antropocentrica, per cui gli animali vengono sì tutelati e protetti, ma spesso questa azione appare maggiormente rivolta a tutelare la salute o il futuro degli esseri umani piuttosto che la dignità degli animali.

Quello che manca agli esseri animali è ancora oggi il riconoscimento di un effettivo status giuridico che potrebbe avvenire probabilmente solo grazie all'inserimento del benessere animale tra le previsioni costituzionali, poiché solo all'idea di diritto soggettivo si collega una reale tutela da parte dell'ordinamento e dei suoi organi.

Inserire la dignità animale in Costituzione non mina la credibilità dell'impianto garantista e non causa un affievolimento dei diritti riconosciuti al genere umano; l'impianto costituzionale non corre pericolo perché, in ogni caso, la dignità animale continuerà ad identificare qualcosa di differente rispetto a quella umana; si realizzerebbe non già un'equiparazione, un appiattimento delle situazioni giuridiche, ma piuttosto l'affermazione di un'eguaglianza parziale che, attraverso un accorto uso del principio di proporzionalità, potrebbe mediare, ove possibile, tra interessi umani e taluni interessi animali.

L'evoluzione costituzionale rappresenta quindi l'unico approccio efficace per “elevare” gli animali da *res* a soggetti contraddistinti da una propria dignità, senza compromettere la specificità dei diritti umani. In questo senso vanno ricordati quegli ordinamenti che hanno già intrapreso questa strada, Paesi, come la Germania o la Svizzera che hanno “aperto” le proprie Costituzioni al riconoscimento degli animali quali esseri senzienti, dimostrando che un'innovazione di questo tipo non mette in pericolo il contenuto e la portata dei diritti umani. L'epilogo della riflessione compiuta, passando dall'applicazione del principio di eguaglianza al di là della barriera della specie, al riconoscimento di capacità e *status* giuridico agli animali, è dunque quello dell'opportunità dell'inserimento della dignità animale nella nostra Costituzione, poiché solo in questo modo ci si allontanerà dalla sterile visione antropocentrica, realizzando pienamente il pensiero costituzionalistico e l'evoluzione del sistema dei diritti, che non può più continuare ad ignorare le esigenze degli altri esseri viventi che presentano così tante caratteristiche in comune con lo stesso genere umano. È

giunta l'ora di abbandonare formule ambigue che continuano a sottendere un marcato atteggiamento antropocentrico, riconoscendo infine l'animale quale essere senziente, titolare di uno specifico seppur circoscritto bagaglio di diritti. Solo quando questa evoluzione si compirà gli animali si "trasformeranno" effettivamente da "res a soggetti".

Breve Bibliografia ragionata

- ACCIARINI M. C. (a cura di), *Animali: i loro diritti i nostri doveri*, Milano, 2004.
- ARISTOTELE, *Parti degli animali*, Bari, 1966.
- BATTAGLIA L., *Alle origini dell'etica ambientale*, Bari, 2002.
- BATTAGLIA L., *Dimensioni della bioetica. La filosofia morale dinanzi alle sfide delle scienze della vita*, Genova, 1999.
- BATTAGLIA L., *Etica e diritti degli animali*, Roma-Bari, 1999.
- BATTAGLIA L., *La questione dei diritti degli animali. Una sfida per l'etica contemporanea*, Torino, 1988.
- BENTHAM J., *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, London, 1789.
- BENTHAM J., *Pennomial Fragments*, in J. BOWRING – W. TAIT (a cura di), *The Works of Jeremy Bentham*, Edinburgh, 1843-59, vol. III, 221.
- BENTHAM J., *Una prospettiva utilitaristica*, in T. REGAN – P. SINGER (a cura di), *Diritti animali, obblighi umani*, Torino, 1987, 133.
- BOBBIO N., *L'età dei diritti*, Torino, 1990 – 1992.
- BOSELMANN K., *Wendezeit im Umweltrecht. Von der Verrechtlichung der Ökologie zur Ökologisierung des Rechts (Teil I)*, in *Kritische Justiz*, 1985, 354.
- BUOSO E., *La tutela degli animali nel nuovo art. 20a del Grundgesetz*, in *Quaderni costituzionali*, 2003, 371.
- CANCIANI M., *Nell'arca di Noè. Religioni e animali*, Padova, 1990.
- CASTIGNONE S. (a cura di), *I diritti degli animali*, Bologna, 1985.
- CASTIGNONE S., *La questione animale tra etica e diritto*, in C. A. VIANO (a cura di), *Teorie etiche contemporanee*, Torino, 1990, 232.
- CASTIGNONE S., *Nuovi diritti e nuovi soggetti. Appunti di bioetica e biodiritto*, Genova, 1996.
- CASTIGNONE S., *Povere bestie. I diritti degli animali*, Venezia, 1997.
- CAVALIERI P – SINGER P. (a cura di), *Il progetto grande scimmia. Eguaglianza oltre i confini della specie umana*, Milano, 1994.
- D'AGUÌ B., *Gli animali nella dimensione divina*, Roma, 1984.
- DESCARTES R., *Gli animali sono macchine (Discorso sul metodo)*, Torino, 1978.
- GEMMA G., *Costituzione e tutela degli animali*, in *Quaderni costituzionali*, 2004, 615.
- HUME D., *Della ragione degli animali*, in T. REGAN – P. SINGER (a cura di), *Diritti animali, obblighi umani*, Torino, 1987, 73.
- LOMBARDI VALLAURI L. (a cura di), *Il meritevole di tutela*, Milano, 1990.
- MANNUCCI A. – TALLACCHINI M. (a cura di), *Per un codice degli animali*, Milano, 2001.

PARTE NONA

Casi pratici e domande frequenti

Lasciare il proprio animale chiuso in casa per giorni è reato?

Dipende dalle modalità, cioè se lo si lascia con cibo ed acqua a sufficienza e con una persona che ne occupa e per brevi periodi di tempo, certo è che se il periodo è prolungato e non sono attuati accorgimenti per la tutela dell'animale ben può prefigurarsi il reato di abbandono ex art. 727 c.p. in concorso con quello di maltrattamento ex art. 544ter c.p. mediante condotta omissiva, eventualmente aggravato dalla morte, se dovesse sopraggiungere. In tali casi, se si è certi che l'animale è chiuso in casa da tempo, abbandonato dal padrone, conviene contattare le forze dell'ordine e chiedere intervento immediato anche mediante sequestro preventivo d'urgenza ex art. 321 c.p.p. per impedire l'aggravarsi della situazione ed il compimento del più grave reato.

L'amministratore di condominio ha affisso un cartello di divieto di accesso all'ascensore ai cani, è legale?

Se l'iniziativa dell'amministratore parte dalle proteste di un numero di condomini, in assenza di regolamenti *ad hoc*, ben può ritenersi illegittima, in quanto intesa a limitare arbitrariamente l'utilizzo che ogni condomino ha diritto di fare delle parti e degli impianti comuni, come una indiscriminata limitazione della posizione di diritto soggettivo all'uso delle cose comuni facente capo al singolo condomino.

Il sindaco ha deciso di vietare l'accesso ai cani nel parco cittadino, è legittimo?

Premesso che è sempre importante visionare gli atti, e dunque analizzare le precise motivazioni che hanno spinto il Sindaco a comminare tale divieto, in genere tali ordinanze possono ritenersi illegittime perché viziata di eccesso di potere, ed andrebbero impugnate dai cittadini possessori di cani al Tar competente per territorio, o al Prefetto l'atto è impugnabile al prefetto entro 30 giorni ed al Tar entro 60 giorni. In primo luogo occorre ricordare all'amministrazione competente che la legge italiana prevede che debba esistere una proporzione tra azione/situazione e contro reazione.

Inoltre il DPR 320/54 (e successive modificazioni), impone l'obbligo del guinzaglio o della museruola per i cani condotti sulla pubblica via, mentre impone l'uso di entrambi nei luoghi pubblici (treni, autobus, pubblici esercizi, etc.). Per quanto riguarda i pubblici esercizi, è permesso al titolare di vietare l'accesso ai cani, ma non esiste un perentorio divieto generalizzato nemmeno per i negozi di generi alimentari. Il DPR citato vieta espressamente l'accesso ai cani solo nei teatri/cinema, negli ospedali/luoghi di cura (a meno che non si applichi la pet therapy), nei luoghi di culto. **Dunque un eventuale divieto di accesso ai cani alle aree verdi appare privo di fondamento normativo.** A tale proposito si riporta una sentenza del TAR del Veneto indirizzata al sindaco di Tre-

viso che ha tentato di vietare l'accesso ai cani ad alcune zone della città “*Il provvedimento, con il quale è stato fatto divieto “ai proprietari ed ai detentori di cani, anche in temporanea consegna ed a qualsiasi titolo (...) di condurre lo stesso in particolari località”*: viola i principi di adeguatezza e proporzionalità tra azione e reazione, laddove, anziché contrastare il riscontrato fenomeno con i normali mezzi predisposti dall'ordinamento (maggiore prevenzione, inasprimenti dei controlli e della repressione), vieta puramente e semplicemente un determinato comportamento, incidendo peraltro sulla libertà dei proprietari-detentori di cani, ai quali sono interdette talune zone della città. Pertanto, al fine di giustificare il potere esercitato dal Sindaco, non è richiamabile l'art. 37 del regolamento comunale di polizia urbana (che consente la limitazione ricorrendo specifiche e ben individuate circostanze).” TAR - Veneto, sezione, III, 27 luglio 2004, Ordinanza n. 797.

Avendo assistito ad un reato contro gli animali, ho contattato un'agente di P.G. che mi ha comunicato di non essere competente per tali reati ma di dover contattare altro organo di P.G. - è giusto?

No. Occorre subito chiarire che ai sensi dell'art. 55 del codice di procedura penale tutti gli organi di polizia giudiziaria sono competenti in tema di reati contro gli animali e dunque, quando un agente di P.G. rifiuta di prestare la propria opera per una presunta incompetenza, attua un comportamento contrario al proprio dovere di ufficio. In questi casi è consigliabile segnalare il fatto ad un superiore gerarchico, spiegando l'accaduto.

È opportuno assicurare la prova del rifiuto d'intervento in modo oggettivo ed inoppugnabile, come ad esempio mediante registrazione della telefonata o del colloquio o favorendo la presenza di più testimoni che possono confermare in modo diretto il rifiuto di intervento medesimo. Nei casi più gravi, tale comportamento – se ben documentato a livello probatorio – può integrare il reato di omissione di atti di ufficio ex art. 328 Codice Penale.

Voglio denunciare un reato contro gli animali cui ho assistito, cosa fare?

Per fare in modo che la denuncia sia il più possibile completa ed esauriente conviene allegare all'atto ogni documento che può essere d'aiuto all'individuazione dei responsabili, ed al loro perseguimento in sede penale, come referti medico veterinari che attestano le condizioni dell'animale, eventuali foto o video, e riferimenti di persone informate sui fatti che hanno visto e sentito ciò che accadeva. E inoltre utile affidarsi ad un avvocato in loco di fiducia che possa seguire l'andamento della denuncia, che andrà depositata presso il più vicino Comando di Polizia o direttamente in Procura.

Glossario

Autorità amministrativa: con questo termine si indica l'organo (o l'insieme degli organi) a cui spetta l'esercizio della funzione amministrativa. La funzione amministrativa è l'attività diretta alla realizzazione degli interessi pubblici dello Stato attraverso provvedimenti che danno effettiva operatività all'astratto contenuto delle leggi.

La funzione amministrativa è esercitata dallo Stato e dagli altri Enti pubblici (come le Regioni, le Province, i Comuni).

Autorità giudiziaria: organo a cui spetta l'esercizio della funzione giurisdizionale. La funzione giurisdizionale (o giurisdizione) è l'attività volta a garantire l'applicazione e l'osservanza della legge nei casi concreti, ed è esercitata dai giudici (il cui insieme costituisce la magistratura). Il giudice, mediante la sentenza, dà una interpretazione della legge e la applica al caso concreto. L'autorità giudiziaria si distingue, secondo le competenze, in civile, penale e amministrativa.

L'autorità giudiziaria civile (Giudici di Pace, Tribunali, Corte d'Appello, Corte di Cassazione) è competente per la soluzione delle controversie che sorgono tra privati. È inoltre competente per le controversie tra privati e Pubblica Amministrazione per la difesa dei diritti soggettivi dei primi.

L'autorità giudiziaria penale (Giudici di Pace, Tribunali, Corte d'Appello, Corte d'Assise, Corte di Cassazione) è competente per la punizione di quei comportamenti che sono considerati dalla legge come reato. È l'autorità giudiziaria penale che, a seguito di un processo penale, applica le sanzioni penali (o pene) ai responsabili del comportamento illecito.

L'autorità giudiziaria amministrativa generale (Tribunali amministrativi regionali, Consiglio di Stato) è competente per le controversie tra privati e Pubblica Amministrazione per la difesa dell'interesse dei privati a un corretto funzionamento della P.A. Si può dunque ricorrere all'autorità giudiziaria amministrativa nel caso in cui si lamenti un "cattivo uso" del potere da parte dell'amministrazione pubblica.

Calunnia: reato disciplinato dall'articolo 368 del Codice penale. Lo commette chi, mediante una denuncia anche anonima o sotto falso nome, incolpa di un reato qualcuno (una persona, una impresa, un ente) sapendo invece che è innocente, oppure simula a suo carico delle tracce di reato. È dunque importante, per non commettere questo reato, che i fatti di danneggiamento ambientale che si denunciano all'autorità pubblica abbiano una reale fondatezza, soprattutto se viene indicato il nome dei presunti responsabili (persone fisiche, imprese, Enti).

Codice Così fan tutti: definizione ideata dalla redazione di "Diritto all'ambiente" per indicare l'insieme delle prassi e consuetudini attivate in questi anni in alternativa alle regole di legge; si tratta di un marchio ideato da "Diritto all'ambiente" e registrato con il n. TR/2008C000066 presso la Camera di Commercio di Terni da "Diritto all'Ambiente" e tutelato dalla legge sulla protezione dei marchi e del copyright anche in sede penale.

Contravvenzione: è un reato, ossia una condotta contraria al comando impartito dalla legge e punita con una sanzione penale (o pena). Le sanzioni penali principali per il reato-contravvenzione sono l'arresto e l'ammenda.

Delitto: è un reato, ossia una condotta contraria al comando impartito dalla legge e punita con una sanzione penale. Le pene principali per il reato-delitto sono l'ergastolo, la reclusione e la multa.

Denuncia: è l'atto con il quale si informa la Polizia giudiziaria o la magistratura di un fatto che si ritiene sia un reato.

Il termine è equivalente a quello, frequentemente utilizzato, di esposto.

La denuncia deve contenere una esposizione veritiera, chiara e lineare dei fatti; deve inoltre essere attinente a fatti storici e oggettivi, senza sfumature polemiche o passionali. La denuncia può essere presentata, oralmente o per iscritto, alla Polizia giudiziaria o al Procuratore della Repubblica. Non esiste una forma prefissata: si può utilizzare un semplice foglio di carta, firmarlo e inviarlo agli organi competenti o sottoscrivere un verbale presso un ufficio di Polizia giudiziaria. Nei casi di urgenza si può utilizzare il mezzo telefonico. La denuncia non deve necessariamente indicare i responsabili dell'illecito né il tipo di reato che si ritiene commesso. È possibile fare una denuncia contro ignoti. È importante che i fatti che si denunciano abbiano una reale fondatezza, soprattutto se si indicano come responsabili persone fisiche, imprese o Enti. Denunciare qualcuno che si sa essere innocente, o peggio, simulare a suo carico delle tracce di reato è un fatto punito dalla legge; il reato che si commette è quello di calunnia, disciplinato dall'articolo 368 del Codice penale.

Ente esponenziale: con questo termine si indicano quelle organizzazioni (associazioni culturali, politiche, ambientali, ecc.) che rappresentano interessi (definiti "collettivi") appartenenti non solo al singolo individuo, ma a gruppi, categorie sociali o all'intera collettività (è il caso dell'interesse alla tutela dell'ambiente); questi Enti possono agire legalmente per la tutela degli interessi e diritti di cui sono portatori.

Le associazioni ambientaliste, in particolare, possono:

- denunciare i fatti lesivi dei beni ambientali di cui sono a conoscenza (articolo 18, legge 349/1986);
- intervenire nel processo penale condotto nei confronti del responsabile, esercitando i diritti che spettano alla persona offesa dal reato (articolo 91 c.p.p.). L'intervento dell'associazione nel processo è condizionato (articolo 92 c.p.p.) al consenso della persona offesa. Tale consenso è stato ritenuto non necessario dalla Corte di Cassazione nei casi in cui il reato sia lesivo non di una persona fisicamente individuabile, ma dell'intero ambiente e dunque dell'intera collettività;
- costituirsi parte civile nel processo penale a carico del responsabile del reato ambientale, per ottenere un risarcimento economico dei danni (articolo 74 e seguenti c.p.p.). In diversi casi la magistratura ha condannato il colpevole al pagamento di somme di denaro a favore delle associazioni intervenute nel processo penale.
- ricorrere all'autorità giudiziaria amministrativa per l'annullamento di provvedimenti amministrativi illegittimi (articolo 18, legge n. 349/1986).

Esposto: con questo termine si indica la segnalazione che un privato fa alla Polizia giudiziaria o alla autorità giudiziaria di un fatto che potrebbe essere un reato. Il termine